



DETERMINAZIONE n. 11 del 29.03.2023

Oggetto: Proroga tecnica contratto per il servizio di brokeraggio assicurativo per l'Automobile Club d'Italia stipulato con la Società Aon S.p.A. per il periodo 1.04.2023//30.09.2023.

CIG n. 6206285466

IL DIRIGENTE L'UFFICIO ACQUISTI

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo e, in particolare, gli articoli 7, 12, 17, 18 e 20;

VISTO l'articolo 18 del Regolamento di Organizzazione, ai sensi del quale i dirigenti preposti agli Uffici Dirigenziali non generali, nell'ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa e dall'Ordinamento dei Servizi dell'Ente, tra gli altri compiti e poteri, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa rientranti nella competenza dei propri uffici nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri stabiliti dal Segretario Generale;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, per il triennio 2020-2022, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 23 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del Decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modifiche, con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Codice di Comportamento dell'ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e 8 aprile 2021;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici" a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165";

VISTO il Regolamento dell'ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio generale nella seduta del 29 ottobre 2015 e modificato, per ultimo, dal Comitato Esecutivo dell'Ente con deliberazione del 23 marzo 2021, su delega del Consiglio Generale del 27 gennaio 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2023-2025 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, in conformità al DPR n. 81/2022 ed al DM 24 giugno 2022 ed, in particolare, la Sezione seconda: "Valore Pubblico, Performance, Anticorruzione";

VISTE le deliberazioni con le quali, rispettivamente, il Comitato Esecutivo nella seduta del 23 marzo del 2021 ha istituito l'Unità di Progetto a carattere temporaneo denominata "Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI" ed il Consiglio Generale, nella riunione del 8 aprile 2021, ha apportato modifiche all'Ordinamento dei Servizi dell'Ente e ha definito la declaratoria delle competenze della suddetta Unità Progettuale, stabilendo che la Governance del sistema è in capo al Servizio Patrimonio e Affari Generali;



VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'articolo 7 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2023, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2022;

VISTO il budget di gestione per l'esercizio 2023, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 3888 del 23 dicembre 2022 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2023 ha autorizzato la Dirigente del Servizio Patrimonio ed Affari Generali ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a €300.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate al rispettivo Centro di responsabilità;

TENUTO CONTO che, con la stessa determinazione n. 3888, il Segretario Generale ha stabilito che i Dirigenti di seconda fascia assegnati alle rispettive Direzioni e Servizi della Sede Centrale possono essere delegati dai Dirigenti di cui sopra ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore ad € 100.000,00 a valere sulle voci di budget assegnate ai rispettivi Centri di responsabilità e fino a concorrenza dell'importo iscritto nelle relative voci di budget;

VISTA la nota prot. 3214 del 26.08.2021, con la quale la sottoscritta è stata assegnata al Servizio Patrimonio e Affari Generali per l'assunzione di un incarico di livello dirigenziale non generale;

VISTO il provvedimento prot. 776 del 30.08.2021, con il quale il Responsabile dell'Unità di Progetto a carattere temporaneo denominata "Attuazione Centrale Acquisti della Federazione ACI" ha conferito alla sottoscritta l'incarico di livello dirigenziale non generale della direzione dell'Ufficio Acquisti per il periodo 01 settembre 2021/ 31 agosto 2024;

VISTA la determinazione del Responsabile dell'Unità Progettuale n. 48 del 30 dicembre 2022, con la quale è stata conferita alla sottoscritta la delega ad adottare, nei limiti stabiliti con la citata Determinazione del Segretario Generale n. 3888 del 28 dicembre 2022, atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni, comportanti autorizzazioni alla spesa di importo unitario non superiore a € 100.000,00 a valere sulle voci di budget, assegnate al Centro di Responsabilità "Servizio Patrimonio" – Unità Organizzativa Gestore n. 1101 – CdR 1100, e rientranti nell'ambito delle funzioni e competenze dell'Ufficio Acquisti;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, rinominandolo "Codice dei Contratti Pubblici" (di seguito "Codice");

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 ed, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera a), in combinato disposto con le modifiche introdotte dal



D.L. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni, in Legge 28 luglio 2021, n. 108 e pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 30 luglio 2021;

VISTO l'art. 35 del Codice, che ha recepito, tra gli altri, il Regolamento delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 (settori ordinari), che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione, fissando e stabilendo, per il biennio 2022-2023, la soglia in € 215.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di forniture e servizi affidati dagli enti pubblici;

DATO ATTO che l'Automobile Club d'Italia è iscritto all'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto-legge n. 179/2012, convertito con la legge n. 221/2012, con codice AUSA:0000163815, come risulta dal sito ANAC;

VISTO, in particolare, l'art. 32, comma 2, del Codice il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti decretino o determinino di contrarre, individuando, in conformità ai propri ordinamenti, gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI gli articoli 5 e 6 della legge n. 241/1990 e s.m.i. e l'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, in merito alla nomina ed alle funzioni del Responsabile del Procedimento con particolare riferimento agli affidamenti di appalti pubblici;

VISTI gli articoli 9 e 10 del Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012, in merito alle competenze in materia contrattuale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO, nello specifico, l'articolo 12 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrarre o con apposito provvedimento, è nominato per ciascun contratto, un Responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell'istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento delle procedure di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell'Ente in merito all'adozione del provvedimento finale;

PREMESSO che l'Ente, a seguito dell'aggiudicazione della procedura aperta in ambito comunitario n. 14/2015, indetta con bando di gara spedito alla GUUE in data 6.05.2015 e pubblicato sulla GURI n. 53 del 8.05.2015, ha stipulato il contratto n. prot. 446 del 18.04.2017 per il servizio di brokeraggio assicurativo con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito dalle Società Aon S.p.A e Gea Gestioni e Assicurazioni s.r.l., aggiudicatario della predetta procedura per il periodo 1.04.2017/31.03.2023, salvo il ricorso all'opzione della proroga tecnica per il periodo di sei mesi nelle more dell'individuazione del nuovo affidatario del servizio (**CIG 6206285466**);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4 del vigente contratto, le prestazioni e le attività sono fornite dal broker a titolo non oneroso ed il servizio non comporta alcun onere diretto né spesa per l'ACI, atteso che i compensi del broker, erogati sulla base della percentuale di aggiudicazione, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle Società di assicurazione con le quali sono stipulati i contratti assicurativi dell'ACI;

EVIDENZIATO che ai contratti intermediati nel suddetto periodo di proroga si applicheranno le provvigioni formulate dal broker in sede di gara ed in particolare:
2% per il ramo non auto e 5% per il ramo auto;

PRESO ATTO che in data 31.12.2022 la Società Aon S.p.A ha acquisito la Società Gea S.r.l., come comunicato in data 24.03.2023;



TENUTO CONTO che in data 31.03.2023 verrà a scadenza il contratto di brokeraggio assicurativo sopra richiamato;

RITENUTO utile continuare ad avvalersi di tale servizio specialistico in quanto tra le prestazioni oggetto del contratto in corso il broker fornisce all'Ente, con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto, collaborazione ed assistenza in materia assicurativa ed, in particolare, collabora nell'attività di risk management effettuata con i responsabili delle strutture centrali e periferiche dell'Ente anche per la predisposizione della documentazione tecnica a supporto delle procedure di gara indette dall'Ente per le coperture assicurative multi rischi, infortuni, RC patrimoniale e tutela legale nonché fornisce supporto indispensabile nell'attività di gestione dei sinistri;

TENUTO CONTO, altresì:

- della capillarità delle strutture territoriali dell'Ente articolate in sedi centrali e periferiche, del potenziale numero di sinistri che si possono verificare a carico delle predette strutture, del personale in servizio, nonché quelle conseguenti alla gestione delle attività dell'Ente;
- che l'ACI non dispone di una struttura dedicata alla complessa attività di gestione dei sinistri, che, vista la specialità della materia, particolarmente articolata, richiede un know how specifico ed una struttura organizzativa supportata da una piattaforma informatica per il monitoraggio del sistema;

VISTA la Convenzione in corso stipulata in data 18 gennaio 2022 tra ACI e ACI INFORMATICA S.p.A. , secondo le regole della in house providing, sulla base delle quali le attività di committenza ausiliarie per le procedure ad evidenza pubblica sono svolte per conto di ACI dalla Centrale acquisti presso ACI INFORMATICA SPA, mentre la fase di programmazione, progettazione ed esecuzione resta in capo ad ACI;

DATO che la procedura di individuazione dell'affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo rientra nell'ambito della programmazione degli acquisti di ACI per il biennio 2023/2025 e che l'espletamento della stessa è delegato alla suddetta Centrale Acquisti di ACI;

CONSIDERATO che è in corso di definizione con la suddetta Centrale Acquisti le modalità di svolgimento della nuova procedura di affidamento;

RITENUTO pertanto continuare il rapporto con l'attuale broker assicurativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura relativa all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo sopra indicata;

RITENUTO, sulla base delle predette considerazioni, di prorogare l'attuale contratto di brokeraggio assicurativo con la società Aon S.p.A. fino al mese di settembre 2023 salva la facoltà, per l'Ente, di recesso ex art. 19 del contratto n.446/2017, per mutamenti di carattere normativo ed organizzativo dell'ACI, ovvero qualora venga individuato un nuovo broker, a seguito della nuova procedura di gara per il servizio di brokeraggio assicurativo dell'Ente;

CONSIDERATO che la Società Aon S.p.A. si è confermata, nel tempo, un esecutore puntuale ed affidabile che ha fornito con competenza ed immediatezza il supporto necessario, in materia assicurativa, mettendo a disposizione le proprie risorse ed i propri mezzi senza alcun onere aggiuntivo per l'ACI, soprattutto con particolare riferimento all'attività di gestione dei sinistri e studio delle problematiche inerenti alla "lex specialis" delle gare bandite o da bandire;



ACQUISITA con e-mail del 29 marzo 2023 conferma della disponibilità da parte di AON S.p.A. a proseguire il rapporto per l'ulteriore periodo di sei mesi il contratto in corso dal 1 aprile 2023 al 30 settembre 2023;

VISTI Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il contratto n. 446/2017 per il servizio di brokeraggio assicurativo, il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;

DETERMINA

Sulla base delle motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del contratto di brokeraggio assicurativo n. 446/2017 CIG **6206285466** la proroga tecnica per il periodo 1° aprile 2023 al 30 settembre 2023, previa acquisizione dell'assenso da parte della Società Aon S.p.A, subentrata al Raggruppamento di Imprese costituito dalle Società Aon S.p.A. e Gea Gestioni e Assicurazioni s.r.l. a seguito di assorbimento della seconda nella prima;

Di dare atto che la proroga avviene alle stesse condizioni economiche e contrattuali del contratto n. 446 del 2017;

Di dare atto che le prestazioni sono fornite dal broker a titolo non oneroso e che il servizio non comporta alcun onere diretto presente e futuro, per l'ACI, atteso che i compensi sono erogati al broker dalle Società di assicurazioni con le quali sono stipulati i contratti assicurativi dell'Ente;

Di dare atto, altresì, che il compenso del broker è pari al 2% nei rami non responsabilità civile auto ed al 5% nel ramo responsabilità civile auto e che, per la clausola espressa inserita nelle polizze in corso con le Società assicuratrici il pagamento dei premi al broker ha effetto liberatorio per ACI nei confronti delle suddette.

La governance del contratto è diretta dal RUP e Direttore dell'Esecuzione, dr.ssa Simona Siacca, secondo le modalità operative di svolgimento del servizio e del cronoprogramma. Di disporre che il Responsabile Unico del Procedimento avrà cura di dare esecuzione alla presente determinazione e di provvedere agli adempimenti necessari per assicurare il pagamento del corrispettivo, nonché di provvedere agli obblighi di trasparenza e pubblicità, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i, con pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, sul sito web dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Di dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura:

- che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per



quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

VISTO:

F.to Il RUP/DEC
(Simona Sciacca)

IL DIRIGENTE
(P. Borlizzi)

SERVIZIO PATRIMONIO E
AFFARI GENERALI
Acquisti/Servizi/Varie/SS